

**R.G. Es. 241/2017**



**TRIBUNALE DI SIRACUSA**

**Seconda sezione civile**

***Esecuzioni immobiliari***

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice dell'esecuzione,  
preso atto dell'esito delle vendite delegate,

ONERA il professionista delegato ad acquisire via pec il consenso del creditore precedente alla prosecuzione delle operazioni, avvisandolo che, in mancanza di positivo riscontro entro giorni trenta, si procederà a rimettere gli atti al G.E.; decorsi i suddetti trenta giorni senza riscontro del creditore precedente, onera il professionista delegato ad acquisire via pec il consenso degli eventuali creditori intervenuti alla prosecuzione delle operazioni, avvisando che, in mancanza di positivo riscontro entro giorni trenta, si procederà a rimettere gli atti al G.E.;

ONERA il professionista delegato a rimettere senza dilazione gli atti al G.E. in caso di inerzia o parere negativo da parte dei creditori nei termini suddetti, per le valutazioni relative alla procedibilità;

ONERA il professionista delegato, in caso di parere positivo, ad esperire due ulteriori tentativi di vendita, ciascuno con ribasso del 25%, secondo le modalità previste dall'ordinanza di delega in atti, con proroga della delega di mesi nove, rimettendo gli atti all'esito.

Autorizza quanto richiesto dal delegato nell'istanza da ultimo depositata.

Si comunichi.

Siracusa, 7/10/2023

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice dell'esecuzione  
*dott.ssa Maria Cristina Di Stazio*

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

